



COMUNE DI GUARDA VENETA

PROVINCIA DI ROVIGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI



Approvato con delibera consiliare n. 22 del 1° luglio 2003

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E DEFINIZIONI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Guarda Veneta disciplina, con il presente Regolamento, la gestione dei rifiuti urbani ai sensi del decreto legislativo 5.2.1997, n. 22 e successive modifiche e integrazioni, stabilendo, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti;
 - b) le modalità del conferimento differenziato dei rifiuti al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - c) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - e) le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento sulla base dei criteri fissati ai sensi della normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano:
 - a) agli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b) ai rifiuti radioattivi;
 - c) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento dall'ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
 - d) alle carogne e ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali e altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
 - e) alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
 - f) ai materiali esplosivi in disuso.

Art. 2

FORME DI GESTIONE

1. Il Comune di Guarda Veneta provvede all'organizzazione e alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani e alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza sul territorio comunale secondo le forme di gestione di cui all'art. 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e dell'art. 23 del decreto legislativo 22/1997, ove necessario con la stipula di apposito contratto di servizio.
2. Il soggetto operante verrà di seguito menzionato come Ente Gestore.

Art. 3

FINALITA' E OBIETTIVI DELLA GESTIONE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei servizi per la tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza deve:
 - a) essere ispirata al principio di uguaglianza dei diritti dei cittadini;
 - b) garantire parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - c) ispirarsi a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità;
 - d) garantire una erogazione continua, regolare e senza interruzioni;
 - e) garantire la partecipazione e l'accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della normativa vigente.
2. L'intera gestione dei Rifiuti è effettuata con differenziazione spinta dei flussi merceologici, con riferimento specifico ai seguenti criteri:
 - a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente assicurando la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b) determinare le modalità del servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiale ed energia;
 - c) ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti da imballaggio primari in sinergia con altre frazioni merceologiche;

- d) tutelare, in base alla normativa vigente, il paesaggio e i siti di particolare interesse;
 - e) promuovere sistemi tendenti a ridurre la quantità e pericolosità dei rifiuti e tendenti a mantenere separati in "flussi distinti" secondo le categorie merceologiche (carta, vetro, plastica, organico, metalli, ecc.) favorendone così la reimmissione in circolo come materie prime e/o fonti energetiche.
3. Il servizio di raccolta differenziata viene attuato, con separazione dei flussi a monte, con l'obiettivo di:
- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
 - b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero, fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta, di materiali quali: carta, vetro, materiali metallici, plastica e legno, in altre parole frazioni di RU che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, consentono di attivare procedure di recupero/riciclaggio di risorse, riducendo la quantità di Rifiuti Urbani da inviare allo smaltimento;
 - c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei Rifiuti Urbani (rifiuti alimentari, scarti di prodotti vegetali e animali o comunque ad alto tasso di umidità) nonché di sfalci erbacei, ramaglie e scarti verdi, affinché possano dar luogo alla formazione di fertilizzanti e/o compost agricoli;
 - d) istituire un servizio di raccolta di materiali ingombranti di origine domestica per i quali risulta difficoltoso e causa di inconvenienti operativi o ambientali il trattamento congiunto con i rifiuti ordinari;
 - e) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F") per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
 - f) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - g) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

Art. 4

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini del presente Regolamento per Rifiuto si intende qualsiasi sostanza che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A del decreto legislativo n. 22/1997 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi.
2. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in **rifiuti urbani** e **rifiuti speciali** e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in **rifiuti pericolosi** e **rifiuti non pericolosi**.
3. Sono **rifiuti urbani (RU)**:
- a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).
4. Sono classificati **rifiuti speciali** i seguenti tipi di rifiuti:
- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo costituiti da inerti di demolizione e scavo, materiali ceramici cotti, vetri, rocce e materiali litoidi di costruzione e loro sfridi;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali;
 - d) i rifiuti da attività commerciali;
 - e) i rifiuti da attività di servizio;
 - f) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento dei rifiuti;
 - g) i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie: rifiuti provenienti da strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese quelle veterinarie, che in base alle vigenti disposizioni debbono essere dotate di autorizzazione sanitaria;
 - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti. Rientrano in questa categoria le auto private, caravan e qualsiasi veicolo di trasporto pubblico o privato, compresi i natanti, a qualsiasi titolo.

5. Sono **rifiuti pericolosi** i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G, H ed I del decreto legislativo n. 22/1997.
6. Si intendono per **rifiuti urbani Pericolosi (RUP)** i rifiuti urbani domestici costituiti da:
- prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" (tossico) e/o "F" (infiammabile), quali vernici, solventi, fitofarmaci e relativi contenitori;
 - prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - siringhe;
 - pile ed accumulatori;
 - lampade a scarica (neon) e tubi catodici.
7. Per **rifiuti cimiteriali** si intendono i rifiuti provenienti da:
- ordinaria attività cimiteriale (i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rottami e materiali lapidei, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta e delle strutture annesse);
 - esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
8. Si intendono per **rifiuti urbani Ingombranti** i beni di consumo, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento, provenienti da insediamenti civili o commerciali e aventi volumetria e/o peso tali da rendere impossibile o disagiata il loro conferimento al servizio ordinario di raccolta dei rifiuti.
9. Sono **rifiuti urbani durevoli** per uso domestico i seguenti rifiuti:
- frigoriferi, surgelatori, congelatori,
 - televisioni,
 - computer,
 - lavatrici e lavastoviglie,
 - condizionatori d'aria,
 - qualsiasi altro bene elettrodomestico riconducibile alle tipologie già citate nelle precedenti lettere,
 - gli accessori per l'informatica quali hardware, video, stampanti, periferiche varie, schede, beni durevoli ecc.
10. Si intendono per **rifiuti urbani interni**:
- rifiuti domestici prodotti da attività domestiche o residenziali provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - rifiuti domestici ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico di uso comune);
 - rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi non adibiti ad uso di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
11. Si intendono per **rifiuti urbani esterni**:
- rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico;
 - rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle rive dei corsi d'acqua;
 - rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale.
12. I **rifiuti misti**: sono costituiti da un insieme di rifiuti, anche singolarmente riutilizzabili, tuttavia mescolati in modo da precludere tale possibilità. Dai Rifiuti misti sono comunque esclusi i RUP (Rifiuti Urbani Pericolosi) e RUI (Rifiuti Urbani Ingombranti) perché devono essere raccolti in modo distinto.
13. I **rifiuti omogenei**: sono costituiti da materiali omogenei quali vetro, carta, plastica, lattine, organico ecc. Questi materiali sono destinati al riciclaggio e/o al recupero.
14. Con **flusso distinto** si indica sia un insieme di rifiuti omogenei o non omogenei provenienti da raccolta differenziata, sia un insieme di rifiuti aventi una caratteristica comune, ad esempio la possibilità di essere utilizzati per produrre compost. Distinto è anche il flusso dei "Rifiuti misti".
15. Si intendono per **rifiuti di imballaggi** quei prodotti adibiti:
- a contenere,
 - a proteggere,

- c) consentire la manipolazione e consegna dal produttore all'utilizzatore,
- d) assicurare la presentazione

di determinate merci e che rientrano nella categoria dei rifiuti come definiti dai precedenti commi. Vengono suddivisi in:

- i. imballaggi primari o imballaggi per la vendita per l'utente finale e per il consumatore;
- ii. imballaggi secondari o imballaggi concepiti per raggruppare un certo numero di unità di vendita;
- iii. imballaggi terziari o imballaggi per il trasporto.

Art. 5 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si adottano le seguenti definizioni:

beni durevoli: rifiuti urbani ingombranti quali: a) frigoriferi, surgelatori e congelatori, b) televisori, c) computer, d) lavatrici e lavastoviglie, e) condizionatori d'aria

conferimento: operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti vengono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta, in altre parole consegnati a trasportatore debitamente autorizzato;

contenitore: recipienti in grado di accogliere i rifiuti conferiti dal produttore. Si riconoscono tra detti contenitori i cassonetti, muniti di ruote e non, le campane per la raccolta di rifiuti secchi e riciclabili e altri contenitori che debbono in ogni caso rispettare norme igienico-sanitarie per evitare danni alla salute;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

detenzione iniziale: funzioni e modalità di temporanea conservazione e custodia dei rifiuti presso i luoghi di produzione degli stessi;

dissipatore: attrezzatura per la triturazione della frazione organica domestica;

ecocentro: zona recintata, dotata dei necessari contenitori, controllata, autorizzata per la raccolta di alcune tipologie di rifiuti differenziabili conferite da parte degli utenti.

filiera: sistema di identificazione di una merce;

frazione organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU): materiali di origine organica ad alto tasso di umidità, che risultino compostabili. Si suddividono in frazione umida e frazione verde.

frazione umida: comprende gli scarti di cucina organici e biodegradabili, compresi carta (tovagliolo, fazzoletti di carta e simili) e verde in modica quantità;

frazione verde: materiale lignocellulosico derivante da sfalcio dell'erba, dalla pulizia e dalla potatura di piante sia pubbliche che private, ramaglie, fiori recisi, foglie, residui vegetali da pulizia dell'orto, cassette in legno

frazione secca: materiali a basso o nullo tasso di umidità. Si suddivide in frazione secca recuperabile (tutte le frazioni possibili di recupero, riciclaggio e riutilizzo), frazione secca non recuperabile (tutte le frazioni non passibili di recupero, destinate allo smaltimento)

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

raccolta porta a porta: raccolta dei Rifiuti Urbani e Speciali Assimilati a domicilio secondo modalità e tempi fissati dall'Ente Gestore;

raccolta su chiamata: raccolta di particolari Rifiuti concordata preventivamente dall'Utente con l'Ente Gestore;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

recupero: le operazioni previste nell'allegato C del decreto legislativo n. 22/1997;

rifiuti solidi assimilati: rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da civile abitazione assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento. I rifiuti assimilati si suddividono nelle medesime categorie previste per i rifiuti domestici (verde, umido, secco riciclabile, ecc.)

smaltimento: le operazioni previsti nell'allegato B del decreto legislativo n. 22/1997

spazzamento: operazione specificamente rivolta alla rimozione ed all'asporto dei Rifiuti Urbani Esterni così come definiti dall'art. 4, comma 10;

trasporto: operazioni ed attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai dispositivi di raccolta o dai luoghi di detenzione iniziale (in caso di grandi quantità) fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o stoccaggio definitivo (discarica);

valorizzazione: ogni azione intesa a facilitare la manipolazione ai fini del trasporto ed utilizzo dei vari flussi di Rifiuti come pressatura in balle, pellettizzazione, ecc.

Art. 6
OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. Tutti i produttori di rifiuti urbani, siano essi **domestici** o **assimilati**, sono utenti del Servizio Comunale espletato dall'Ente Gestore e pertanto soggetti alla relativa Tassa o Tariffa, salvo le eccezioni previste dallo stesso Regolamento.
2. I rifiuti urbani, domestici o assimilati devono essere tenuti all'interno dei locali di produzione fino al momento del conferimento e dovranno essere conservati in modo tale da evitare qualsiasi dispersione di liquidi e di odori.
3. Il conferimento differenziato dei rifiuti deve avvenire ad opera del produttore, il quale è tenuto ad ammassare in modo distinto le diverse frazioni dei Rifiuti Urbani Domestici e Assimilati, compresi i rifiuti da imballaggi primari e a conferirli, sempre in maniera distinta, agli appositi servizi di raccolta, secondo le modalità indicate dall'Ente Gestore.
4. Il conferimento in cassonetti o altri contenitori (inclusi i sacchetti) a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti norme:
 - a) devono essere chiusi gli sportelli o coperchi dei contenitori, dopo l'uso;
 - b) gli imballaggi voluminosi devono essere preventivamente ridotti di volume;
 - c) nel caso di raccolta porta a porta e su appuntamento, devono essere rispettati gli orari e i giorni stabiliti dall'Ente Gestore, in modo tale che i rifiuti rimangano il minor tempo possibile incustoditi nelle aree dove viene realizzata la raccolta;
 - d) nel caso di conferimento dei rifiuti in sacchi, questi devono essere ben chiusi, in modo da non attirare gli animali che potrebbero danneggiarli, spandendo il contenuto sulla pubblica via, sulle aree di pubblico interesse o in prossimità delle stesse;
 - e) deve avvenire, ove possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione, impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti.
5. Ciascuna "frazione" di rifiuto deve essere conferita "solo" con le modalità indicate dal Comune e dall'Ente Gestore.
6. E' obbligatorio avvalersi dell'Ecocentro per il conferimento degli ulteriori rifiuti riciclabili di provenienza domestica ivi raccolti.
7. La gestione dei rifiuti di imballaggi, con particolare riferimento agli imballaggi secondari e terziari, deve essere effettuata secondo le modalità previste dalla normativa specifica.
8. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, chiunque viola i divieti di cui all'art. 7, comma 2, è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tali violazioni sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il Responsabile del Servizio preposto dispone con propria ordinanza le operazioni a tale fine necessarie e il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
9. Il Responsabile del Servizio preposto può emanare Ordinanze che vincolino gli utenti a forme di conferimento funzionali ai flussi differenziati nei quali è organizzato il servizio di raccolta, prevedendo sanzioni per i casi di inadempienza a norma del presente Regolamento.

Art. 7
DIVIETI PER I PRODUTTORI DI RIFIUTI

1. E' vietato il conferimento di rifiuti in modo non differenziato. In relazione alle diverse tipologie di raccolte differenziate istituite, nessun oggetto o materiale potrà essere conferito con modalità diverse da quelle prefissate.
2. E' vietato gettare, versare e depositare abusivamente sulle aree di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati scoperti qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido ed in genere materiale di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti. Il medesimo divieto vige per le superfici acquee, canali, corsi d'acqua, fossati, argini, sponde e in qualunque altro luogo aperto al pubblico.

3. E' inoltre vietato:
- a) rovistare, recuperare e selezionare rifiuti dai contenitori stradali, dai contenitori del servizio "porta a porta" ovvero presso l'ecocentro;
 - b) esporre i rifiuti oggetto di raccolta differenziata fuori dei giorni e delle ore precisati e in modo difforme da quanto previsto dall'Ente Gestore;
 - c) danneggiare le attrezzature del servizio di gestione dei rifiuti;
 - d) spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - e) intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio con comportamenti che ostacolano il servizio stesso;
 - f) conferire nei contenitori per la raccolta dei rifiuti materiali accesi, non completamente spenti o tali da provocare danni;
 - g) introdurre oggetti taglienti o acuminati, se non protetti accuratamente;
 - h) smaltire rifiuti pericolosi al di fuori delle norme di cui al decreto legislativo n. 22/1997;
 - i) conferire rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani al servizio di smaltimento;
 - j) imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare e simili), escrementi di animali, spandimento di olio e simili;
 - k) abbandonare su area pubblica o di uso pubblico volantini pubblicitari o di informazione;
 - l) *incenerire rifiuti di qualunque tipo, anche se costituiti unicamente da "frazione verde" (sfalci, potature, foglie, ramaglie) fuori delle modalità consentite;*
 - m) deporre qualsiasi tipo di rifiuto al di fuori delle modalità fissate dall'Ente Gestore;
 - n) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale;
4. E' fatto divieto di trattamento dei rifiuti secondo modalità che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
5. E' vietato conferire, mescolati agli altri flussi, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti ingombranti, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, sostanze liquide, materiali (metallici e non) che possano arrecare danni ai mezzi di raccolta e trasporto oltre a costituire un pericolo per la salute del personale addetto.

Art. 8

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI

1. E' obbligatoria l'attivazione delle seguenti raccolte differenziate:
 - a) frazione secca recuperabile (vetro, plastica, lattine, carta, cartone, legno, metalli ecc.) per il successivo conferimento a impianti di recupero;
 - b) frazione organica putrescibile
 - c) frazione verde privato nelle zone del paese servite,
 - d) frazione secca non recuperabile,
 - e) rifiuti urbani ingombranti,
 - f) rifiuti urbani durevoli,
 - g) rifiuti urbani pericolosi.
2. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata di rifiuti urbani, da parte di privati, Enti o Imprese pubbliche e private.
3. E' vietata l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata da parte di Parrocchie e Associazioni di volontariato se non preventivamente autorizzate con le modalità definite con il presente Regolamento.
4. L'Ente Gestore dovrà provvedere a pubblicizzare tutte le iniziative di Raccolta Differenziata autorizzate, mettendo in particolare risalto l'attivazione di nuovi servizi, la modifica di servizi esistenti o precisazioni riguardo servizi esistenti ma utilizzati male o scorrettamente dall'utenza. Nelle campagne pubblicitarie l'Ente Gestore dovrà utilizzare un linguaggio semplice e conciso e figure facilmente interpretabili.
5. Potranno essere attivate forme sperimentali di raccolta differenzia sia finalizzate alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico.

Art. 9

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Per situazioni eccezionali ed urgenti il Sindaco può emettere, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti normative, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. Dette ordinanze sono comunicate al Ministero dell'Ambiente ed al Ministero della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi. Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

TITOLO II – CRITERI E MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 10

CRITERI E MODALITA' DI ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI

1. In attesa della determinazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 22/1997, dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, ai fini della raccolta e dello smaltimento, sono dichiarati assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso diverso dalla civile abitazione, assimilati ai Rifiuti Urbani per qualità e quantità, secondo i criteri definiti dall'art. 12 del presente Regolamento.

2. Il Produttore di rifiuti "assimilati agli urbani" che rispettano i criteri quali e quantitativi di assimilazione potrà provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti con ditte esterne, ma dovrà obbligatoriamente usufruire *del servizio espletato dall'Ente Gestore per l'avvio dei rifiuti a smaltimento, in regime tariffario della categoria di appartenenza.*

3. Sono garantiti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti assimilati agli urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta, che potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative ed operative dell'Ente Gestore.

Art. 11

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI: CRITERI QUALITATIVI E QUANTITATIVI

1. Sono rifiuti speciali assimilabili agli urbani i rifiuti non pericolosi che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati nella tabella A del Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. Tali materiali devono inoltre rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati, classificati pericolosi dalla normativa in materia di etichettatura, da policlorodibenzodiossine e/o policlorodibenzofurani, se non siano stati bonificati;
- b) devono presentare compatibilità tecnologica con l'impianto di trattamento specifico;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dall'Ente Gestore, ad esempio:
 - consistenza non solida;
 - produzione di quantità eccessive di percolato, se sottoposti a compattazione;
 - fortemente maleodoranti;
 - eccessiva polverulenza.
- d) non devono appartenere al seguente elenco:
 - rifiuti costituiti da pneumatici obsoleti;
 - rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali di cava;
 - rifiuti di imballaggi terziari;
 - rifiuti di imballaggi secondari, che sono assimilati ai rifiuti urbani ai soli fini del conferimento in raccolta differenziata.

Art. 12

TASSAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

1. Alle superfici che danno luogo ai Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani viene applicata la tassa o la tariffa, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.

2. L'avvio al recupero dei rifiuti assimilati e non affidati al servizio fornito dall'Ente Gestore, comporterà una riduzione della tassa o della tariffa, come definito nell'apposito regolamento.

Art. 13

RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI E RIFIUTI SPECIALI: RACCOLTA E SMALTIMENTO

1. La raccolta e lo smaltimento di **rifiuti speciali non assimilati agli urbani** e dei **rifiuti speciali** sono a carico del produttore, che deve stipulare contratti con ditte specializzate.
2. Il Comune può istituire servizi integrativi per la gestione dei Rifiuti Speciali non Assimilati ai Rifiuti Urbani. Tali servizi non devono essere considerati obbligatori nel caso in cui il detentore di Rifiuti Speciali non Assimilati dimostri di assolvere ai propri obblighi con le seguenti modalità:
 - a) autosmaltimento dei rifiuti;
 - b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle disposizioni vigenti;
 - c) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario previsto dalla normativa vigente.

TITOLO III – CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Art. 14

MODALITA' DI CONFERIMENTO

1. I Rifiuti Urbani ed Assimilati devono essere conferiti, separatamente, a cura del produttore agli appositi servizi di raccolta secondo le modalità indicate dal Comune:
 - a) a domicilio, nei giorni e orari prestabiliti,
 - b) nei contenitori stradali per rifiuti urbani potenzialmente pericolosi (pile, medicinali, T/F)
 - c) presso l'ecocentro comunale per determinati flussi di rifiuti.
2. Le modalità e le frequenze di raccolta e altre indicazioni specifiche vengono determinate dalla Giunta Comunale, tenendo conto dei vari aspetti tecnici, economici e di tutela ambientale.

Art. 15

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. E' tassativamente vietato il conferimento dei rifiuti urbani pericolosi unitamente ad altri flussi. Tutti i RUP andranno conferiti nei contenitori stradali specifici dislocati nel territorio comunale e presso l'ecocentro comunale, possibilmente privi degli imballaggi di carta e cartone.

Art. 16

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI INGOMBRANTI E DUREVOLI

1. I rifiuti urbani ingombranti, ad esaurimento della loro durata, devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, oppure essere conferiti direttamente all'Ente Gestore con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale (prelevati a domicilio, previa prenotazione all'apposito servizio o presso l'Ecocentro Comunale).

Art. 17

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AI RIFIUTI URBANI

1. Il conferimento dei Rifiuti Speciali Assimilati ai Rifiuti Urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli, rimanendo a carico del Produttore/Utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. I rifiuti Assimilati devono essere conferiti con le modalità stabilite di intesa con l'Ente Gestore. *Nel caso di utilizzo di cassonetti dedicati, i Produttori devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori che per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.* Eventuali materiali aventi dimensioni non compatibili con la capacità dei contenitori, devono essere ridotti dall'Utente per mezzo di pressatura o cesoiatura.

Art. 18

CONFERIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti provenienti dall'ordinaria attività cimiteriale devono essere conferiti, separatamente, con le modalità attuate dall'Ente Gestore.
2. I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere gestiti con le necessarie precauzioni e nel rispetto del Regolamento di polizia mortuaria.

3. I rifiuti quali i resti lignei e i resti di indumenti del feretro devono essere raccolti separatamente in appositi contenitori a tenuta ed avviati, dopo opportuna riduzione volumetrica e non oltre cinque giorni dalla data di produzione, in impianto idoneo.

Art. 19

CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI

1. E' vietata l'immissione di Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani nel circuito di gestione dei rifiuti urbani.
2. Il produttore o detentore dei Rifiuti Speciali non Assimilati agli Urbani ha l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli Urbani e Assimilati.
3. I Rifiuti Speciali non Assimilati agli urbani devono essere conferiti dal detentore a soggetti autorizzati alle attività di recupero e smaltimento oppure essere autosmaltiti secondo normativa vigente.
4. Lo smaltimento dei Rifiuti Speciali Pericolosi deve essere autorizzato dall'Ente competente.

Art. 20

CONFERIMENTO DEI VEICOLI IN DEMOLIZIONE E LORO PARTI

1. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28 del D. Lgs. 22/1997. Tali centri di raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1 qualora intenda cedere il predetto veicolo o rimorchio per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore o rimorchi rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli 927-929 e 923 del Codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto ministeriale.

Titolo IV – RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Art. 21

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLA RACCOLTA

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani domestici e assimilati viene effettuato entro il perimetro del territorio comunale. Entro tale perimetro l'utenza del servizio è obbligatoria. Successivamente all'approvazione del presente Regolamento, tale estensione territoriale può essere aggiornata o modificata solo con ordinanza sindacale.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. L'Ente Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, provvede a definire le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata favorendo le tecniche di raccolta che permettono di contenere i costi energetici e di gestione e il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'art. 24 del decreto legislativo n. 22/1997.
4. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori di ogni tipo e la raccolta delle tipologie di rifiuto per i quali non sono previsti particolari contenitori (carta, cartone, fascine)
5. Gli orari e le frequenze di raccolta sono definiti nel contratto di servizio tra Comune ed Ente Gestore.

Art. 22

RACCOLTA DOMICILIARE

1. La raccolta domiciliare consiste nella raccolta "porta a porta" dei rifiuti posti in contenitori e/o sacchetti e deve avvenire al piano terra di ogni stabile sede del produttore, nella parte esterna della recinzione lungo il marciapiede o il ciglio della strada, depositati in modo da non costituire ingombro e/o pericolo per la circolazione.

2. I rifiuti dovranno essere conferiti con le modalità fissate dal Comune.
3. L'Ente Gestore potrà fornire alle utenze contenitori di adeguate capacità che rimarranno di proprietà dell'Ente Gestore. Tali contenitori si considereranno in custodia degli utenti e devono essere utilizzati in conformità al presente Regolamento. Il lavaggio di detti contenitori è a cura dell'Utente.
4. I contenitori, i sacchi e, quando previsto, le raccolte di materiale omogeneo (come carta, cartone, fascine) dovranno essere collocati, nei giorni e negli orari prestabiliti, davanti all'ingresso principale, o in altra posizione, secondo le indicazioni che verranno impartite dall'Ente Gestore. Nel caso in cui, per lo svolgimento del servizio, l'Ente Gestore debba accedere a viabilità o proprietà privata, le utenze interessate dovranno sottoscrivere un'autorizzazione liberatoria che lo esoneri da qualsiasi responsabilità per danni eventualmente causati a persone e cose.
5. Per le utenze che abbiano una forte produzione di Rifiuti Urbani Assimilati la consegna dei rifiuti stessi potrà avvenire, in maniera distinta per flussi merceologici, in opportuni contenitori messi a disposizione dall'Ente Gestore e in custodia del titolare o legale rappresentante della Ditta stessa che li utilizzerà in conformità del presente Regolamento.
6. I contenitori per le raccolte di cui al presente articolo non dovranno costituire, in relazione ai luoghi e alle modalità di attuazione, alcun pericolo per la pubblica incolumità né risultare sgradevoli alla vista né essere tali da costituire intralcio o rendere disagevole le operazioni di asporto dei rifiuti.
7. La frequenza dell'asporto delle diverse frazioni di rifiuti urbani dovrà risultare adeguata anche per prevenire problemi di ordine igienico-sanitario. In caso di festività infrasettimanali, la raccolta può essere anticipata o posticipata di un giorno non festivo.
8. Nel caso vi fossero contenitori e/o sacchi che per qualsiasi causa risultassero rotti o aperti e il cui contenuto fosse sparso in prossimità del punto di raccolta, gli addetti al servizio di raccolta sono obbligati a pulire la zona interessata.

Art. 23

RACCOLTA SU CHIAMATA

1. Per alcune tipologie di rifiuti quali i beni ingombranti e i beni durevoli, può essere istituita la raccolta su chiamata.
2. Il Servizio sarà disponibile per gli Utenti con frequenza fissata dall'Ente Gestore previa richiesta al numero telefonico che dovrà essere a conoscenza degli utenti nelle forme più idonee.

Art. 24

RACCOLTA PRESSO PUNTI SPECIFICI

1. Per alcune tipologie di rifiuti potranno essere istituiti punti di raccolta specifici presso punti privati.
2. Sarà a carico dell'Ente Gestore oltre alla raccolta dei rifiuti anche la manutenzione e la pulizia esterna ai contenitori, il controllo dei rifiuti conferiti, lo stoccaggio provvisorio.
3. I titolari degli esercizi commerciali presso i quali viene prevista l'installazione dei medesimi, sono tenuti:
 - a) a consentire l'installazione dei contenitori in posizione idonea e protetta,
 - b) a collaborare con l'Ente Gestore alla diffusione del materiale di pubblicizzazione del servizio;
 - c) a comunicare all'Ente Gestore ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

Art. 25

RACCOLTA CON CASSONETTI STRADALI

1. La raccolta dei rifiuti con cassonetti stradali, eventualmente dotati di chiave, potrà essere organizzata in zone predeterminate ed esclusivamente per ovviare ad eventuali problemi organizzativi e/o logistici non altrimenti risolvibili.

Art. 26

RACCOLTA DELLA FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE

1. La raccolta della frazione secca non recuperabile dei Rifiuti Urbani viene effettuata, di norma, su tutto il territorio comunale con il sistema "domiciliare".

2. Tali rifiuti dovranno essere conferiti dagli utenti ben chiusi in sacchetti a perdere, trasparenti, di opportune dimensioni e caratteristiche, servendosi degli appositi contenitori.

3. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori di dimensioni adeguate, i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 27

RACCOLTA DELLA FRAZIONE VERDE

1. La raccolta della frazione verde dei Rifiuti Solidi Urbani viene effettuata, di norma, con il sistema "domiciliare". I rifiuti dovranno essere conferiti all'interno di sacchi trasparenti dal peso massimo di venti kg o legati in fascine non più lunghe di un metro e mezzo. Potranno essere ritirati al massimo dieci colli.

2. La Giunta Comunale ha la facoltà di individuare alcune zone del territorio non servite dalla raccolta porta a porta dove viene riconosciuta una forte attitudine o possibilità da parte delle utenze ivi residente a praticare l'autotrattamento della frazione verde secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 28

RACCOLTA DELLA FRAZIONE UMIDA

1. La raccolta della frazione umida dei Rifiuti Solidi Urbani viene effettuata, di norma, su tutto il territorio comunale con il sistema "domiciliare".

2. I rifiuti umidi dovranno essere conferiti dagli utenti ben chiusi in sacchetti a perdere di opportune dimensioni e caratteristiche, servendosi degli appositi contenitori.

3. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori di dimensioni adeguate, i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

4. La Giunta Comunale ha la facoltà di autorizzare, con apposito provvedimento, il compostaggio della frazione organica secondo quanto previsto dal successivo art. 17.

Art. 29

COMPOSTAGGIO DOMESTICO DELLA FRAZIONE UMIDA E DELLA FRAZIONE VERDE

1. Il Comune consente e favorisce, anche attraverso riduzioni della tariffa da definirsi nell'apposito regolamento e l'attivazione di opportuna attività di controllo, il corretto compostaggio domestico della Frazione Organica dei Rifiuti Urbani domestici.

2. Il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali cumulo, concimaia, cassa di compostaggio, composter ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative ed alle proporzioni del materiale da trattare (frazione umida e verde).

3. Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della frazione organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

4. Le utenze domestiche interessate stipulano con l'Amministrazione Comunale apposite convenzioni.

5. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla Frazione Umida e Verde dei Rifiuti prodotti nel proprio nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fiorire.

6. Potrà essere consentito, previa richiesta, l'effettuazione del compostaggio congiunto per un massimo di due famiglie con abitazioni vicine.

7. E' vietato, salvo diversi accordi scritti fra confinanti, da inviare in copia al Comune, la collocazione del composter ad una distanza inferiore a 10 metri dai fabbricati, e l'utilizzo delle altre metodologie consentite ad una distanza inferiore a 30 metri dai fabbricati.

8. Il compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde è comunque vietato all'interno del centro abitato come delimitato ai sensi dell'art. 4 del Codice della strada.

9. Durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:

- provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale,
- assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale,
- seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.

Art. 30

RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI CARTA E CARTONE

1. La raccolta della carta e del cartone viene effettuata, di norma, con il sistema "domiciliare".
2. Il materiale deve essere conferito piegato e/o impacchettato, ripulito da altre tipologie di rifiuto. I giornali e le riviste dovranno essere conferiti in pacchi di modeste dimensioni in modo da facilitare agli operatori le operazioni di prelievo.

Art. 31

RACCOLTA DEI RIFIUTI OMOGENEI QUALI VETRO, PLASTICA, BANDA STAGNATA-ALLUMINIO

1. La raccolta dei rifiuti omogenei quali vetro, plastica, banda stagnata e alluminio viene effettuata, di norma, con il sistema "domiciliare", servendosi degli appositi contenitori.
2. Per le utenze particolari quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione dei Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori di dimensioni adeguate, i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche.

Art. 32

RACCOLTA DEI RIFIUTI INGOMBRANTI

1. La raccolta dei rifiuti urbani ingombranti e beni durevoli viene effettuata con il sistema "domiciliare", in giorni prefissati, previa prenotazione, o con conferimento a cura dell'Utente presso l'Ecocentro Comunale, con le modalità e negli orari prestabiliti.

Art. 33

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi viene effettuata attraverso appositi contenitori dislocati nel territorio comunale e posizionati a cura dell'Ente Gestore e presso l'Ecocentro Comunale.
2. I contenitori per i rifiuti pericolosi devono essere svuotati dagli operatori addetti quando essi risultino colmi in modo tale da non permettere ulteriori conferimenti, e comunque con scadenza minima mensile. Il controllo dell'integrità e del livello di riempimento dei contenitori è effettuato dagli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti urbani. I Rifiuti così raccolti verranno trasportati ad idoneo centro di stoccaggio definitivo, con tutti gli accorgimenti necessari vista la pericolosità dei materiali raccolti.
3. Vernici, solventi, inchiostri, adesivi, prodotti fotochimica, pesticidi, tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio e tutti i rifiuti di cui alle specifiche del codice 16 dell'allegato D del decreto legislativo n. 22/1997 potranno essere raccolti presso l'Ecocentro Comunale opportunamente attrezzato e autorizzato oppure a domicilio con mezzi idonei.

Art. 34

MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DELLA PESATA DEI RIFIUTI URBANI

1. L'Ente Gestore provvede alla pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento, ed i relativi dati dovranno essere resi disponibili all'Amministrazione Comunale suddivisi per flussi.

Art. 35

ALTRE RACCOLTE DIFFERENZiate

1. L'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa o su indicazione dell'autorità di cui all'articolo 23 del decreto Legislativo n. 22/1997, può in qualsiasi momento attivare ulteriori raccolte differenziate, anche avvalendosi dell'Ecocentro comunale, oltre a quanto già previsto dal presente Regolamento, al fine di ridurre i rifiuti da destinare allo smaltimento.
2. All'atto dell'istituzione, la Giunta Comunale stabilirà le modalità operative e di gestione delle ulteriori raccolte differenziate.

Art. 36
TRASPORTO

1. Il trasporto dei rifiuti urbani e degli altri tipi di rifiuti, durante l'operazione di raccolta e di trasferimento agli impianti autorizzati di trattamento, recupero e smaltimento, deve avvenire in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente e agli accordi con l'Ente Gestore.
2. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione assicurino il rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie.
3. Dovranno essere evitati ogni spandimento di rifiuti e ogni perdita di rifiuti liquidi o liquami. Dovrà inoltre essere contenuto il sollevamento della polvere, ridotta al minimo consentivo la rumorosità ed adeguata l'emissione di gas di scarico entro i valori consentiti dalle disposizioni di legge.
4. I veicoli utilizzati per la raccolta e il trasporto devono ottemperare alle norme del Codice della Strada ed a quelli vigenti nel territorio comunale, salvo specifiche autorizzazioni che possono essere concessi dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento di un Servizio di pubblico interesse (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione ecc. per lo stretto tempo necessario allo svolgimento del servizio cui sono adibiti).
5. Non è consentito che il rifiuto raccolto venga lasciato negli autocompattatori in vista dell'eventuale completamento del carico nella giornata successiva, salvo motivi eccezionali comunicati preventivamente all'Amministrazione Comunale. L'eventuale utilizzo di un'area finalizzata al travaso di rifiuti solidi urbani da automezzi leggeri ad automezzi pesanti in vista del successivo trasporto alla discarica, dovrà ricevere le necessarie autorizzazioni prima di essere attivato.

Art. 37
ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro e dotate delle necessarie autorizzazioni possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti Urbani Domestici e/o Assimilati o partecipare ad iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale o altri enti e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale, nonché dalla programmazione delle attività da realizzarsi a livello di Bacino.
2. Le attività delle associazioni di volontariato e la collaborazione con il Comune che abbiano carattere continuativo o ricorrente dovranno essere regolate da apposita convenzione approvata dalla Giunta Comunale.

Art. 38
DESTINAZIONE DEI RIFIUTI RACCOLTI

1. Lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati raccolti nel territorio comunale avviene a cura dell'Ente Gestore presso gli impianti di trattamento, recupero o smaltimento autorizzati.
2. Non è ammesso il conferimento presso impianti di smaltimento dei materiali riciclabili per i quali sia istituito apposito servizio di raccolta.

Art. 39
CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE ED INFORMAZIONE

1. L'Amministrazione Comunale cura, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. Almeno una volta l'anno viene data ampia pubblicità, nelle forme ritenute più adeguate, dei risultati qualitativi, in particolare per la raccolta differenziata, raggiunti nell'anno precedente, per rendere partecipi i cittadini.
3. Inoltre potranno essere date informazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulla destinazione dei materiali, sulle motivazioni e sulle esigenze operative di collaborazione da parte dei cittadini.

Titolo V – CENTRO COMUNALE ATTREZZATO PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Art. 40

ECOCENTRO COMUNALE

1. Il centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata (di seguito denominato ecocentro) situato in Via G. Matteotti è finalizzato alla raccolta, in quantità compatibili con le potenzialità organizzative del servizio e con la capacità recettiva della piattaforma ecologica, di alcune tipologie di rifiuti differenziabili e riciclabili.
2. I rifiuti raccolti presso l'ecocentro sono conferiti direttamente dagli utenti del servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed eventualmente da altri utenti che abbiano stipulato convenzione con il Comune.
3. L'ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale al sistema di raccolta differenziata ed ha come obiettivo quello di promuovere, con l'osservanza dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità sistemi tendenti a recuperare dai rifiuti materiali ed energia secondo i principi di cui al decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni e integrazioni nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute.

Art. 41

TIPOLOGIE DI RIFIUTO URBANO CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE

1. La Giunta Comunale, previa autorizzazione della Provincia, stabilisce le raccolte da attivare presso l'ecocentro comunale tenendo conto dei vari aspetti tecnici, economici e di tutela ambientale. L'elenco dei rifiuti da conferire presso l'ecocentro, obbligatoriamente o alternativamente con altre metodologie di raccolta, deve essere opportunamente comunicato all'utenza.
2. La Giunta, quando opportuno, stabilisce altresì la quantità massima di rifiuti conferibili da ciascun utente, annualmente o per ciascuna giornata di apertura dell'ecocentro, compatibilmente con le potenzialità organizzative del servizio e con la capacità recettiva della piattaforma ecologica.
3. Fatta salva l'effettiva dotazione presso l'ecocentro dei sistemi per la raccolta e stoccaggio delle singole tipologie di rifiuto, nella prima fase di avvio del nuovo impianto, sono ammesse ad essere conferite le seguenti tipologie di rifiuti urbani o assimilati:
 - a) rifiuti pericolosi:
 - batterie per veicoli nel limite di due pezzi per anno per utenza familiare
 - contenitori di rifiuti urbani pericolosi, etichettati con il simbolo "T" (tossici) o "F" (infiammabili)
 - rifiuti urbani pericolosi (pile, batterie, farmaci, "T"), lampade al neon
 - prodotti farmaceutici inutilizzabili, scaduti o avariati
 - b) rifiuti liquidi
 - oli vegetali esausti di origine alimentare (di provenienza domestica)
 - oli minerali esausti usati per autotrazione (di provenienza domestica)
 - c) rifiuti urbani solidi
 - vetro in lastra
 - rifiuti ferrosi e metalli (con esclusione di veicoli a motore, rimorchi e loro parti)
 - rifiuti inerti provenienti da piccole ed occasionali attività di costruzione o demolizione edili svolte in ambito domestico, purché privi di amianto)
 - legno non trattato (cassette, bancali, pallets, piccoli pezzi di legno non verniciato)
 - cartucce per stampanti esauste e toner esauriti
 - indumenti usati, cuoio, pellame,
4. Alcune tipologie di rifiuto sono conferite previo pagamento di tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, determinata secondo criteri atti a coprire i costi del servizio.

Art. 42

RIFIUTI NON CONFERIBILI PRESSO L'ECOCENTRO COMUNALE

1. E' vietato conferire presso l'ecocentro le frazioni di rifiuti solidi urbani non ammesse nell'ecocentro.

Art. 43

ACCESSO ALL'ECOCENTRO

1. L'accesso all'ecocentro è consentito ai soli utenti del servizio di asporto dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, esclusivamente per il conferimento dei rifiuti urbani ammessi, prodotti nel territorio comunale ed eventualmente da altri utenti che stipulano convenzione con il Comune.

2. Il conferimento presso l'Ecocentro deve essere effettuato esclusivamente a cura del produttore, secondo le modalità disciplinate dal presente Regolamento e le eventuali disposizioni specifiche stabilite dalla Giunta Comunale all'atto dell'avvio del servizio di raccolta delle singole tipologie di rifiuto.

3. Possono accedere all'Ecocentro le associazioni e gli altri enti che collaborano nella raccolta differenziata di alcune tipologie di rifiuti sulla base delle convenzioni stipulate con il Comune.

Art. 44

APERTURA DELL'ECOCENTRO

1. I rifiuti possono essere conferiti all'interno dell'Ecocentro nei giorni e negli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, in relazione alla stagione ed alla disponibilità di personale. Non è ammesso il conferimento di rifiuti al di fuori dell'orario e in giorni diversi da quelli stabiliti.

2. L'ecocentro rimarrà chiuso nei giorni festivi infrasettimanali. Ulteriori chiusure dovranno essere comunicate con avvisi posti all'ingresso dell'ecocentro.

Art. 45

MODALITA' DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PRESSO L'ECOCENTRO

1. L'utente tenuto a conferire rifiuti all'ecocentro deve sempre rivolgersi al personale addetto all'accettazione per le indicazioni relative allo scarico, qualificarsi ed esibire – se richiesta – l'idonea documentazione di autorizzazione all'ingresso rilasciata dal Comune. E' ammesso all'ingresso all'ecocentro il solo soggetto conferente.

2. L'utente deve dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti.

3. L'addetto al controllo ha facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti richiesti al precedente comma 1, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli ammessi o in difformità alle norme del presente regolamento. L'addetto al servizio ha inoltre facoltà di respingere eventuali conferimenti che non siano compatibili con le capacità di stoccaggio dell'ecocentro.

4. E' consentito l'accesso contemporaneo all'Ecocentro di un numero di utenti tali da consentire un agevole controllo da parte del personale preposto.

5. I rifiuti devono essere scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora egli si presentasse con diverse tipologie di rifiuti, dovrà provvedere autonomamente alla loro separazione per il corretto scarico in forma differenziata.

6. L'utente è comunque tenuto a disporre i rifiuti conferiti in modo ordinato, occupando il minimo spazio possibile.

Art. 46

NORME DI COMPORTAMENTO E DIVIETI

1. Durante il conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro è fatto obbligo di rispettare le indicazioni del personale di sorveglianza e di attenersi alle indicazioni fornite dalla cartellonistica appositamente predisposta. L'utente è comunque tenuto a porre la massima attenzione agli eventuali automezzi in manovra.

2. E' fatto assoluto divieto di:

- abbandonare rifiuti in prossimità della recinzione, presso l'ingresso e comunque all'esterno dell'ecocentro,
- scaricare rifiuti differenti da quelli ammessi all'ecocentro
- immettere rifiuti diversi da quelli prescritti per le singole tipologie di contenitori
- collocare rifiuti e materiali all'esterno dei contenitori o al di fuori degli spazi dedicati
- asportare materiali dai contenitori e/o fare cernita dei materiali medesimi.

3. Ad ultimazione delle operazioni di scarico, qualora l'utente abbia provocato l'imbrattamento del suolo dovrà provvedere direttamente alla pulizia dell'area.

4. E' in ogni caso fatto divieto di smaltire presso l'Ecocentro i rifiuti oggetto di raccolte differenziate obbligatorie porta a porta, istituite nel territorio comunale attraverso l'ordinario servizio di raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 47

ADDETTI AL SERVIZIO DELL'ECOCENTRO

1. Agli addetti al servizio dell'ecocentro competono le seguenti mansioni:
 - indirizzare ed aiutare l'utenza durante il conferimento dei rifiuti differenziati nei vari ed appositi contenitori, fornendo tutte le informazioni necessarie sulle modalità di gestione dei rifiuti in uso presso il Comune
 - controllare qualità e quantità dei rifiuti conferiti dall'utenza
 - definire la qualità e la quantità dei rifiuti conferiti dalle utenze, se richiesto dal Comune per esigenze conoscitive
 - compilare i registri di movimentazione dei materiali e formulari di trasporto
 - manutenzione ordinaria e mantenimento della pulizia dell'Ecocentro nel rispetto delle norme igienico-sanitarie
 - curare il mantenimento del verde
 - Gestire tutto le attrezzature presenti nell'ecocentro seguendo procedure che rispettino le norme di sicurezza previste dalla legislazione vigente.
 - Informare il Responsabile del servizio riguardo alle necessità dell'Ecocentro per quanto concerne lo svuotamento dei contenitori da parte delle ditte specializzate convenzionate e abilitate.
 - Segnalare tempestivamente agli uffici competenti ogni e qualsiasi abuso dell'utenza o di estranei.
 - Comunicare al Responsabile del servizio eventuali miglioramenti o lavori che si rendessero necessari.

2. E' fatto divieto agli addetti di abbandonare o affidare a terzi, per qualsiasi motivo, l'ecocentro durante gli orari di apertura. In caso di emergenza, l'ecocentro deve essere chiuso e l'utenza deve essere informata con un avviso.

Art. 48

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il responsabile del servizio dell'ecocentro, nominato dall'Amministrazione Comunale, deve accertarsi che la gestione dello stesso avvenga secondo le indicazioni di cui al precedente articolo, comunicando le necessarie disposizioni al personale operativo.

Art. 49

ABBANDONO DI RIFIUTI

1. Nel caso di abbandoni di rifiuti da parte di soggetti non individuati, il Comune attiverà d'ufficio le procedure volte all'accertamento dei responsabili, ai quali successivamente saranno addebitate le spese sostenute per provvedere alla sgombero ed allo smaltimento dei rifiuti medesimi, fatte salve le sanzioni amministrative e le eventuali azioni penali previste dalla normativa vigente.

TITOLO VI – SERVIZI E NORME DI IGIENE URBANA

Art. 50

FINALITA' E METODI

1. Al fine di garantire la tutela igienico-sanitaria e dell'ambiente e della cittadinanza, vengono definiti come servizi di igiene urbana:
 - a) posizionamento e cura cestini portarifiuti;
 - b) spazzamento manuale e/o meccanizzato di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a smaltimento dei rifiuti urbani raccolti;
 - c) raccolta manuale e/o meccanizzata di foglie e ramaglie giacenti su strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico e avvio a recupero dei rifiuti raccolti;
 - d) asporto rifiuti da aree a verde pubblico;
 - e) diserbo verde incolto e asporto rifiuti;
 - f) asporto rifiuti da rive e sponde di corsi d'acqua;
 - g) cura superficie pozzetti e caditoie stradali;
 - h) asporto rifiuti da aree di sosta per i nomadi;
 - i) lavaggio di strade e piazze pubbliche o private aperte al pubblico;
 - j) lavaggio e disinfezione di vicoli, strade e scalinate;
 - k) pulizia periodica esterna di monumenti pubblici e fontanelle;
 - l) recupero aree pubbliche degradate;
 - m) sgombero neve.

Art. 51

POSIZIONAMENTO E CURA CESTINI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune installa appositi cestini a norma delle disposizioni emanate dall'Ufficio competente.
2. E' vietato eseguire scritte su tali cestini ed affiggere targhette di qualsivoglia dimensione, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.
3. I cestini portarifiuti vengono svuotati dagli operatori addetti al servizio di raccolta dei rifiuti con le medesime modalità e periodicità disposte dalla Giunta Comunale.
4. E' vietato conferire nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi, rifiuti urbani interni o ingombranti.

Art. 52

SPAZZAMENTO

1. Lo spazzamento consiste nelle operazioni di accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto giacente su strade e piazze compresi i marciapiedi, le aiuole, i giardini e le aree verdi, le tazze delle alberature stradali, le aree spartitraffico e le aree di corredo alle strade, le scarpate, i percorsi pedonali anche coperti e, comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, l'interno delle tettoie di attesa degli autobus; nonché sui cortili delle strutture comunali.
2. Le operazioni di spezzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di igiene e di Polizia Urbana del Comune.
3. Lo spezzamento manuale consiste nelle operazioni di spezzamento, accumulo, raccolta e trasporto di ogni rifiuto esterno realizzato da un operatore ecologico con attrezzi manuali lungo strade, piazze, vie, ecc.
4. Lo spezzamento meccanico è il servizio effettuato su strade, vie e piazze del Comune utilizzando attrezzature spazzatrici di tipo meccanico, utilizzato in funzione del traffico e della pavimentazione stradale.
5. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, al fine di scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.
6. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte nelle fasce orarie in cui è ridotto il traffico pedonale e veicolare.
7. Il servizio di raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti prodotti dalle attività di pulizia dell'alveo, delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua pubblici, effettuato entro il territorio Comunale è a carico degli Enti competenti.

Art. 53

RACCOLTA FOGLIE

1. Le foglie di qualsiasi provenienza, giacenti in area pubblica o privata ad uso pubblico, devono essere asportate ad opera degli operatori addetti allo spazzamento assieme agli altri rifiuti urbani giacenti sulle strade tramite i servizi di spezzamento manuale e meccanizzato.
2. Il servizio può avvalersi di attrezzature apposite (aspirafoglie) che consentono di intervenire anche su grandi quantità.
3. Il fogliame raccolto deve essere conferito all'Ente Gestore con le modalità della raccolta differenziata del verde.

Art. 54

ASPORTO RIFIUTI DA AREE A VERDE PUBBLICO

1. Le aree a verde pubblico comunale devono essere oggetto di asporto dei rifiuti abbandonati e dello svuotamento dei cestini raccogli rifiuti con le modalità di conferimento e raccolta previsti dal presente Regolamento.
2. Deve inoltre essere effettuata la pulizia-disinfezione della sabbia delle zone attrezzate per i giochi dei bambini, almeno con cadenza annuale.

Art. 55

DISERBO VERDE INCOLTO

1. Qualora lungo i margini stradali, le coste, nelle cunette, sui marciapiedi, lungo le aie si dovesse riscontrare la crescita di erbe infestanti, gli operatori addetti allo spazzamento provvederanno allo loro rimozione per estirpazione o al di serbo mediante l'uso di prodotti ed attrezzature idonei ed autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge al riguardo, evitando, con l'adozione autonoma di tutte le necessarie misure, di creare nocumento o danno a persone, animali, cose.

Art. 56

ASPORTO RIFIUTI DA RIVE E SPONDE

1. Le rive e le sponde dei corsi d'acqua devono essere sottoposte a periodica pulizia, con raccolta e smaltimento dei rifiuti giacenti, così come previsto dall'art. 7, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modificazioni.

Art. 57

CURA SUPERFICI POZZETTI E CADITOIE

1. Al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque meteoriche i pozzetti stradali e le caditoie devono essere mantenuti sgombri e puliti a cura del servizio preposto.

2. E' vietato introdurre negli stessi rifiuti o oli esausti.

Art. 58

PULIZIA DELLE SCALINATE E DEI MURI

1. Le scalinate pubbliche o ad uso pubblico devono essere mantenute pulite a cura del servizio preposto, con cadenze e modalità definite in base all'utilizzazione, alle caratteristiche e alle condizioni meteorologiche.

2. I muri utilizzati come orinatoi in modo abusivo, dovranno essere sottoposti a lavaggio e disinfezione, anche operando con specifica attrezzatura mobile, utilizzando prodotti chimici conformi alla normativa.

Art. 59

RECUPERO AREE DEGRADATE

1. Le aree pubbliche o private ad uso pubblico degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera del servizio preposto.

2. Le aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati dovranno essere sottoposte ad intervento di recupero mediante asporto dei rifiuti ad opera dei proprietari.

3. Nel caso in cui i proprietari non provvedano, il Comune provvederà a far effettuare direttamente o a mezzo ditte esterne gli interventi di recupero dell'area, in danno dei soggetti obbligati, e a recuperare le somme anticipate.

Art. 60

SGOMBERO NEVE

1. Per "sgombero della neve" si intende l'insieme delle operazioni necessarie:

- a) a consentire un agevole transito automobilistico e garantire l'utilizzo senza pericolo di sorta, di marciapiedi e aree pedonali in genere;
- b) a garantire la transitabilità delle strade, al fine di consentire il normale svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti urbani sul territorio comunale.
- c) Al verificarsi delle precipitazioni nevose il Comune provvede, direttamente o avvalendosi del servizio di protezione civile gestito dall'Unione dei Comuni dell'Eridano:
- d) allo sgombero della neve dalle sedi stradali di propria competenza, dagli incroci e dagli spazi di maggior transito, quali uffici pubblici e luoghi di pubblico interesse;
- e) allo spargimento di cloruri o di miscele criogeniche.

2. In caso di nevicata di entità superiori ai 20 cm è fatto obbligo agli automobilisti di rimuovere le autovetture parcheggiate a filo marciapiede e di sistemarle in parcheggi, garage, box ed anche nei cortili delle case e negli androni (in deroga ad eventuali regolamenti condominiali) fino a quando il Comune non abbia provveduto a liberare le carreggiate.

3. Agli abitanti e utilizzatori degli edifici è fatto obbligo di sgomberare la neve dai marciapiedi prospicienti il fabbricato nonché abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Art. 61

AREE MERCATALI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, avvalendosi dei contenitori appositamente collocati nelle vicinanze dall'Ente Gestore.
2. Il conferimento dei rifiuti nei suddetti contenitori dovrà essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento a proposito di Rifiuti Urbani e, se del caso, dei Rifiuti Urbani Pericolosi.

Art. 62

AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI

1. I gestori di esercizi pubblici quali caffè, ristoranti e simili che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, conferendo i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento.
2. Analogo obbligo vale per i gestori di pubblici esercizi, chioschi stagionali e simili, le cui aree esterne, per la particolare attività esercitata, quale vendita di pizze al taglio, bibite in lattina, risultino ordinariamente imbrattate dai residui degli involucri delle merci vendute. All'orario di chiusura l'area dovrà risultare perfettamente ripulita.
3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park o utilizzate per manifestazioni sportive, ricreative, culturali, di pubblico spettacolo devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, avvalendosi dei contenitori temporaneamente assegnati o dell'Ecocentro Comunale.
4. Il Comune può richiedere la costituzione di apposita cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni di utilizzo dell'area, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico.

Art. 63

PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE, DEI FABBRICATI, DEI TERRENI NON EDIFICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte e terreni non edificati, non di uso pubblico, terreni agricoli recintati e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi di rifiuti abbandonati anche da terzi e/o ignoti. A tale scopo essi dovranno provvederli delle necessarie recinzioni, canali di scolo ed altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione e il corretto stato di efficienza.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco con propria ordinanza intima la pulizia delle aree o fabbricati. Nel caso di ulteriore inosservanza, il Servizio provvede alla pulizia rimettendone i costi ai proprietari o conduttori.

Art. 64

ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO

1. Sono vietati il lancio di volantini da veicoli, il loro abbandono sulle strade pubbliche o aperte al pubblico, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.
2. E' fatta eccezione per i volantini distribuiti alla cittadinanza o all'utenza per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche.

Art. 65

ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima senza lasciare sull'area pubblica o di uso pubblico, rifiuti di qualsiasi genere.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spesa alla pulizia suddetta.

3. Se neppure il destinatario provvede, la pulizia è effettuata dal Comune con la rivalsa della spesa sostenuta direttamente nei confronti dei responsabili inadempienti nonché l'irrogazione delle sanzioni amministrative ai sensi della legge e del presente Regolamento.

Art. 66

OBBLIGHI DI CHI CONDUCE ANIMALI DOMESTICI SU AREE PUBBLICHE

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade o aree pubbliche o di uso pubblico, compresi gli spazi verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta a deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi.

Art. 67

PULIZIA PRESSO CAVE E CANTIERI

1. I proprietari delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spezzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte in altri Regolamenti.

2. Tali pulizie devono intendersi estese anche alle aree interne ai cantieri.

3. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento od alla ristrutturazione di fabbricati in genere e comunque ad ogni attività di deposito e cantiere, con interventi di scavo, trasporto terra ecc., è tenuto a mantenere pulite le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Art. 68

RIFIUTI INERTI

1. Il conferimento dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni deve avvenire presso discariche di II categoria – tipo A o presso impianto di recupero-valorizzazione inerti.

2. E' permesso il conferimento di limitate quantità di inerti presso l'Ecocentro Comunale, qualora questa tipologia di raccolta sia stata attivata, soltanto da parte delle utenze domestiche ed esclusivamente se provenienti da piccole ed occasionali attività di costruzione o demolizione edili svolte in ambito domestico.

Art. 69

RACCOLTA RIFIUTI ABBANDONATI

1. Riguarda in particolare la raccolta di rifiuti abbandonati all'interno del territorio comunale nelle aree o luoghi pubblici e la relativa pulizia.

2. Tale servizio sarà eseguito con idonea manodopera ed adeguata attrezzatura su tutto il territorio comunale. Il servizio comprende la raccolta dei rifiuti ed il loro trasporto fino all'impianto di trattamento finale.

3. Il servizio sarà eseguito su specifica richiesta dell'Amministrazione con le modalità che saranno previste nel capitolato speciale d'appalto.

Art. 70

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA

1. Il Comune effettua la pulizia periodica delle fontane, fontanelle, monumenti pubblici (zoccolo e base) e il diserbamento periodico dei cigli delle strade, mediante estirpazione e/o spandimento di diserbanti chimici la cui azione non provochi effetti collaterali nocivi al terreno e all'ambiente circostante.

Art. 71

AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

TITOLO VII – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 72 VIGILANZA E SANZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 e dal Titolo V, Capo I del decreto legislativo n. 22/1997, le violazioni al presente Regolamento sono punite con l'ammenda nei limiti minimi e massimi di seguito elencati e a norma del vigente Regolamento di Polizia Urbana e successive modificazioni.

2. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento la Polizia Municipale e le altre forze di Polizia, il personale del Comune, dell'ARPAV e dell'ULSS incaricato di pubblico servizio.

Riferimento	Descrizione	Minima	Massima
Art. 6, comma 1	Elusione privativa comunale	100,00	500,00
Art. 6, comma 3	Conferimento dei rifiuti in modo non differenziato e/o difforme dalle modalità stabilite	25,00	300,00
Art. 7, comma 3	Cernita di rifiuti nei contenitori di raccolta o presso l'ecocentro comunale	25,00	150,00
Art. 7, comma 3	Esporre contenitori e/o sacchetti contenenti rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari di raccolta del servizio porta a porta	25,0	150,00
Art. 7, comma 3	Conferimento di rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale	100,00	200,00
Art. 7, comma 3 Art. 16 Art. 17	Conferire, mescolati ad altri flussi, RUP, RI, sostanze liquide, materiali che possono arrecare danno ai mezzi di raccolta e trasporto o costituire pericolo per il personale addetto	100,00	300,00
Art. 29, comma 4	Avviare il compostaggio senza aver stipulato convenzione con l'Amministrazione Comunale	50,00	150,0
Art. 47, comma 2	Conferimento di rifiuti presso l'ecocentro con modalità non ammesse	50,00	300,00
Art. 51, comma 4	Conferimento di rifiuti urbani interni o ingombranti nei cestini portarifiuti o in prossimità di essi	50,00	300,00
Art. 61, comma 1	Mancata pulizia aree mercatali	50,00	150,00
Art. 62, comma 3	Mancata pulizia aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park o utilizzate per manifestazioni	50,00	200,00
Art. 63, comma 1	Mancata pulizia aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli	200,00	500,00
Art. 64, comma 1	Volantinaggio	50,00	200,00
Art. 65, comma 1	Mancata pulizia aree utilizzate per carico e scarico	50,00	200,00
Art. 67, comma 3	Mancata pulizia cantieri edili o simili	50,00	200,00
Art. 69, comma 2	Mancata pulizia aree private degradate per presenza di rifiuti abbandonati	200,00	500,00
	Violazioni di altre disposizioni non contemplate nelle precedenti voci	25,00	500,00

Art. 73

OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, le relative norme tecniche di attuazione, la normativa di settore Statale e Regionale per quanto di pertinenza, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 74

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO

Dalla data di esecutività del presente regolamento, è abrogato il precedente Regolamento per il Servizio di Smaltimento dei Rifiuti ed ogni altra disposizione comunale incompatibile o contraria al presente Regolamento.

SOMMARIO

Titolo I: Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Forme di gestione
- Art. 3 Finalità e obiettivi della gestione
- Art. 4 Classificazione dei rifiuti
- Art. 5 Definizioni
- Art. 6 Obblighi dei produttori di rifiuti
- Art. 7 Divieti per i produttori di rifiuti
- Art. 8 Attivazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani
- Art. 9 Ordinanze contingibili e urgenti

Titolo II: Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti

- Art. 10 Criteri e modalità di assimilazione dei rifiuti
- Art. 11 Rifiuti speciali assimilabili agli urbani: criteri qualitativi e quantitativi
- Art. 12 Tassazione dei rifiuti speciali assimilabili agli urbani
- Art. 13 Rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali: raccolta e smaltimento

Titolo III: Conferimento dei rifiuti

- Art. 14 Modalità di conferimento
- Art. 15 Conferimento dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 16 Conferimento dei rifiuti urbani ingombranti e durevoli
- Art. 17 Conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani
- Art. 18 Conferimento dei rifiuti cimiteriali
- Art. 19 Conferimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani
- Art. 20 Conferimento dei veicoli in demolizione e loro parti

Titolo IV: Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati

- Art. 21 Estensione territoriale della raccolta
- Art. 22 Raccolta domiciliare
- Art. 23 Raccolta su chiamata
- Art. 24 Raccolta presso punti specifici
- Art. 25 Raccolta con cassonetti stradali
- Art. 26 Raccolta della frazione secca non recuperabile
- Art. 27 Raccolta della frazione verde
- Art. 28 Raccolta della frazione umida
- Art. 29 Compostaggio domestico della frazione umida e della frazione verde
- Art. 30 Raccolta dei rifiuti omogenei quali carta e cartone
- Art. 31 Raccolta dei rifiuti omogenei quali vetro, plastica, banda stagnata-alluminio
- Art. 32 Raccolta dei rifiuti ingombranti
- Art. 33 Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi
- Art. 34 Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti urbani
- Art. 35 Altre raccolte differenziate
- Art. 36 Trasporto
- Art. 37 Associazioni di volontariato
- Art. 38 Destinazione dei rifiuti raccolti
- Art. 39 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

Titolo V: Centro comunale attrezzato per la raccolta differenziata

- Art. 40 Ecocentro comunale
- Art. 41 Tipologie di rifiuto urbano conferibile presso l'ecocentro comunale
- Art. 42 Rifiuti non conferibili presso l'ecocentro comunale
- Art. 43 Accesso all'ecocentro
- Art. 44 Apertura dell'ecocentro
- Art. 45 Modalità di conferimento dei rifiuti presso l'ecocentro
- Art. 46 Norme di comportamento e divieti
- Art. 47 Addetti al servizio dell'ecocentro
- Art. 48 Responsabile del servizio
- Art. 49 Abbandono di rifiuti

Titolo VI: Servizi e norme di igiene urbana

- Art. 50 Finalità e metodi
- Art. 51 Posizionamento e cura cestini portarifiuti
- Art. 52 Spazzamento
- Art. 53 Raccolta foglie
- Art. 54 Asporto rifiuti da aree a verde pubblico
- Art. 55 Diserbo verde incolto
- Art. 56 Asporto rifiuti da rive e sponde
- Art. 57 Cura superfici pozzetti e caditoie
- Art. 58 Pulizia delle scalinate e dei muri
- Art. 59 Recupero aree degradate
- Art. 60 Sgombero neve
- Art. 61 Aree mecatali
- Art. 62 Aree occupate da pubblici esercizi, spettacolo viaggianti e manifestazioni
- Art. 63 Pulizia delle aree scoperte private, dei fabbricati, dei terreni non edificati e dei terreni agricoli
- Art. 64 Attività di volantinaggio
- Art. 65 Attività di carico e scarico di merci e materiali
- Art. 66 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche
- Art. 67 Pulizia presso cave e cantieri
- Art. 68 Rifiuti inerti
- Art. 69 Raccolta rifiuti abbandonati
- Art. 70 Altri servizi di pulizia
- Art. 71 Aree di sosta temporanea e ad uso speciale

Titolo VII: Controlli e sanzioni

- Art. 72 Vigilanza e sanzioni
- Art. 73 Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali
- Art. 74 Validità del regolamento

